

non si possa dubitare della lealtà del contratto stipulato, e non s'istituisca quel monopolio che egli stesso ha denunciato.

Ma per verità io vi dico: allorquando coll'articolo 25 trovo che l'asta è presieduta dall'ufficiale governativo; allorquando io trovo che la legge determina che l'asta viene accordata a colui che offrirà un prezzo minore; allorquando io vedo tutte le formalità e tutti i casi dalla legge preveduti, io non temo più che possano nascere gl'inconvenienti che l'onorevole relatore paventa. Invece io vedo sempre innanzi di me lo inconveniente di non trovare gli esattori per quei consorzi, i quali poi sarebbero nella dura necessità di vedersi colpiti dall'articolo 31 della legge. Ed infatti lo stesso relatore accennava testè appunto ad uno di questi dubbi e mi diceva: la Commissione ha dovuto prevedere il caso in cui possa anche durante l'anno insorgere, pella elezione di un consigliere comunale congiunto coll'esattore, la risoluzione del contratto.

Ebbene, io domando all'onorevole relatore, quali saranno gl'inconvenienti che noi avremo in questo caso?

Noi dovremmo interrompere un contratto stipulato con un esattore, lo dovremmo interrompere qualche volta quasi in sul finire dell'anno o alla metà dell'anno. E ove troverà il comune un nuovo esattore in tale periodo di tempo?

Noi ci troveremo in faccia a tutti questi inconvenienti, mentre invece colle tutele stabilite dalla legge non abbiamo a temere alcun inconveniente; noi porremo il comune nelle dure condizioni previste dall'articolo 31 senza necessità alcuna: il prefetto dovrà di ufficio sottoporre a maggiori spese il comune e applicare l'esorbitante disposizione per un caso eccezionale non imputabile al comune.

Tale sistema non può sostenersi in confronto di quello che fu da me presentato.

L'onorevole relatore poi diceva: badate che l'articolo 222 esclude soltanto i consiglieri allorquando si tratta di deliberazioni le quali riguardano interessi particolari dei consiglieri stessi, ma non riflette i terzi. Ciò non è vero; imperocchè, se l'articolo 222 nel principio stabilisce appunto che i consiglieri si astengano dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, colla successiva disposizione poi determina per anco il modo da tenersi quando si tratta d'interessi, o di liti, o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado.

Per conseguenza se le leggi nelle deliberazioni comunali, le quali il più delle volte sono gravissime, le quali il più delle volte possono anche, dirò così, compromettere l'intera fortuna di un comune, nondimeno il legislatore non ha creduto di dovere applicare una esclusione, ma soltanto di stabilire colle disposizioni accennate il modo col quale si deve comportare il consigliere interessato, a me sembra, dico, che anche in questa condizione di cose, sia il caso di applicare la

stessa disposizione e non allontanarsi dai principii generali di essa, per rendere la condizione ai comuni ancora più onerosa, senza una legittima ragione.

PRESIDENTE. La Commissione mantiene il suo articolo 32, che leggesi nell'edizione quarta degli emendamenti.

BRUNETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Però sarebbe disposta ad accettare una parte dell'emendamento del deputato Como, il quale consisterebbe nell'aggiungere, dopo le parole *fossero condotti regolarmente*, queste altre *o fossero in lite col comune in dipendenza della precedente gestione*.

COMO. Perdoni, signor presidente, ciò è nella prima parte; il mio emendamento si riferisce alla seconda parte.

PRESIDENTE. Ella parla del suo emendamento, ed invece io accenno al nuovo emendamento proposto dalla Commissione. Ho detto che la Commissione, mentre tiene fermo il suo articolo 32, introdurrebbe però, nel senso di una parte dell'emendamento del deputato Como, quest'aggiunta, cioè a dire, dopo le parole *fossero condotti regolarmente*, queste altre *o che fossero in lite col comune in dipendenza della precedente gestione*.

Cosicchè accetterebbe una parte dell'emendamento del deputato Como.

Ora chiedo al deputato Como se si contenta di questa adesione che fa la Commissione ad una parte del suo emendamento.

COMO. Io l'accetto, perchè in sostanza dopo le spiegazioni date dall'onorevole relatore, aggiungendo ancora queste parole, non credo che possa più insorgere alcun dubbio sull'emendamento da me proposto.

Sarebbe però assai più regolare che fosse collocato nella parte prima dell'articolo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Brunetti.

BRUNETTI. Vorrei dire pochissime parole.

Io non so se l'articolo addizionale che testè ci propose la Commissione venga in discussione ora o si abbia a votar dopo.

VILLA PERNICE, relatore. Dopo l'articolo 32.

BRUNETTI. Dunque io non mi dilungherò, solo io voglio sottoporre alla Commissione taluni miei apprezzamenti.

L'articolo addizionale a proposito dei congiunti cogli esattori in secondo grado civile richiamando l'articolo 27 della legge comunale, a me pare che introduca un equivoco, perocchè nell'articolo 27 di quella legge sono contemplati non solo i congiunti, ma anche gli affini; per modo che, parlandosi nell'articolo addizionale dei soli congiunti, e venendo loro applicato quell'articolo che parla dei congiunti e degli affini, naturalmente non si saprebbe in che parte l'articolo si debba applicare. Ciò lascierebbe nell'equivoco, ed è questo il primo difetto ch'io mi permetto di segnalare alla Commissione.